

Convenzione

Tra la **Repubblica e Cantone Ticino**
rappresentata dal Consiglio di Stato (di seguito Cantone)

e

l'**Associazione Festival Internazionale del Film di Locarno**
rappresentata dalla Presidente Maja Hoffmann e dal Vice Presidente Luigi Pedrazzini
(di seguito Associazione),

sulla concessione degli aiuti finanziari annuali al Locarno Film Festival (di seguito LFF) per il periodo 2026-2030.

Richiamati:

- l'art. 1 degli statuti dell'Associazione;
- gli artt. 8 e 12 della Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e l'art. 2 cpv. 2 e 3 del relativo Regolamento del 16 dicembre 2014;
- il Regolamento del Fondo Swisslos del 7 novembre 2012;
- la convenzione tra la Repubblica e Cantone Ticino e l'Associazione, ratificata con risoluzione governativa n. 4897 del 1 ottobre 2020, per il quinquennio 2021-2025;
- la modifica della citata convenzione 2021-2025, approvata con risoluzione governativa n. 4729 del 2 ottobre 2024.

si conviene:

Art. 1 Contributi pubblici

A favore dell'Associazione sono stanziati per il periodo 2026-2030 i seguenti aiuti finanziari attraverso i conti specifici della Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU) e dell'Ufficio fondi Swisslos (UF):

2026: fr. 3'400'000.-;
2027: fr. 3'400'000.-;
2028: fr. 3'400'000.-;
2029: fr. 3'400'000.-;
2030: fr. 3'400'000.-.

Art. 2 Modalità di versamento

Gli importi annuali sono versati di regola secondo le modalità seguenti:

- 1/3 ad inizio gennaio;
- 1/3 su richiesta scritta nel corso del mese di maggio dell'esercizio di competenza;
- 1/3 su richiesta scritta a festival avvenuto.

Su richiesta dell'Associazione possono essere versati acconti sull'ammontare del contributo stabilito.

Art. 3 Impegni dell'associazione

¹L'associazione si impegna da parte sua:

- a) ad allestire il LFF in tutte le sue componenti, secondo quanto specificato all'art. 6 della presente convenzione, prendendo le necessarie decisioni, assumendo i relativi oneri e liberando il Cantone da qualsiasi responsabilità di fronte a terzi;
- b) a promuovere misure gestionali (professionalizzazione delle funzioni e dei processi operativi) nell'ottica di migliorare, razionalizzare e consolidare l'organizzazione del LFF, in particolare attraverso le buone norme di management, la gestione della qualità e i sistemi di controllo interno;
- c) a utilizzare l'aiuto cantonale non solo per la copertura dei costi d'esercizio, ma anche per finanziare, attraverso un'oculata politica d'autofinanziamento/ammortamento, tutti gli investimenti necessari per mantenere e incrementare la funzionalità e l'agibilità delle strutture festivaliere;
- d) a presentare entro la fine del mese di aprile dell'anno di competenza il preventivo dettagliato della rassegna approvato dall'assemblea generale dell'associazione;
- e) a presentare entro la fine del mese di aprile dell'anno seguente il conto economico e il bilancio d'esercizio verificati dall'ufficio di revisione e approvati dall'assemblea generale dell'associazione;
- f) ad aderire, secondo modalità concordate annualmente tra le parti, al *pass culturale* AG cultura sostenuto dal Cantone Ticino che permette l'ingresso gratuito al Festival a giovani fino a 25 anni;
- g) a evidenziare convenientemente, tramite l'apposito logo ufficiale, il contributo del Cantone (tramite fondo Swisslos), su tutti gli stampati, documenti visivi (compresi cartelloni e manifesti pubblicitari, locandine, cartoline, cataloghi, pagine WEB, ecc.) e sonori e nei contatti con i mezzi di comunicazione. Le dimensioni del logo, laddove possibile senza violare contratti in essere, dovranno essere almeno pari a quelli degli sponsor e dei partner principali e, laddove questo non fosse possibile, verranno proposte misure di visibilità alternative. Un concetto con la visibilità per l'anno in corso verrà presentato all'UF entro febbraio dello stesso anno. In ogni caso la presenza del logo Swisslos in Piazza Grande sarà equivalente a quella dei partner principali;
- h) a contribuire, nell'ambito della propria attività, al raggiungimento degli obiettivi esposti nelle Linee programmatiche cantonali di politica culturale.

²I documenti di cui al cpv. 1 lett. d) ed e) devono essere trasmessi all'UF, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona e alla DCSU Viale Stefano Franscini 30A, 6501 Bellinzona. È possibile anche un invio elettronico.

Art. 4 Impegni del Cantone

Oltre ai finanziamenti menzionati all'art. 1 il Cantone si impegna a garantire:

- a) la completa libertà delle scelte artistiche, di formato e di contenuto;
- b) il sostegno politico del LFF presso gli uffici federali competenti in ambito culturale.

Art. 5 Utilizzo dei contributi

L'uso dei contributi annui è finalizzato alla copertura dei costi per le seguenti attività:

- a) fr. 3'340'000. - per la rassegna;
- b) fr. 60'000. - per la sottotitolazione elettronica in lingua italiana di film proiettati durante il LFF, individuati autonomamente dal LFF al fine di massimizzare l'accessibilità ai film in programmazione per il pubblico di lingua italiana sia in termini quantitativi (ampiezza del pubblico beneficiario) che in termini qualitativi (diversità dell'offerta in programma resa accessibile in italiano). Il Locarno Film Festival è tenuto a trasmettere annualmente un elenco dei film tradotti o sottotitolati all'UF con copia alla DCSU.

Art. 6 Contributi supplementari

¹I contributi di cui all'art. 1 della presente convenzione sono definitivi.

²Sono esclusi crediti supplementari da parte del Cantone a copertura di eventuali deficit d'esercizio per l'organizzazione delle attività elencate all'art. 5.

Art. 7 Modalità di rendicontazione e di controllo

¹L'associazione sottopone all'UF, con copia alla DCSU, un rapporto annuale di gestione delle attività sostenute per il tramite della presente convenzione (art. 5). Il rapporto includerà:

- a) un resoconto finanziario delle attività sostenute dal contributo cantonale, che riporta i costi e ricavi di gestione delle stesse e l'eventuale avanzo o disavanzo di esercizio delle attività;
- b) le indicazioni sul numero di partecipanti per i vari ambiti di attività;
- c) la segnalazione di eventi particolarmente rilevanti;
- d) una rassegna stampa o una panoramica sulla copertura mediatica.

²L'UF e la DCSU valutano il rapporto di cui al cpv. 1 e comunicano all'associazione ed alla Direzione del DECS eventuali loro osservazioni.

³Il Consiglio di Stato, per il tramite del Controllo cantonale delle finanze, procede annualmente alla verifica della situazione finanziaria e delle misure organizzative adottate per la gestione del LFF.

Art. 8 Inadempienza

In caso di ripetuta inadempienza agli obblighi previsti dalla presente convenzione, il Cantone può adottare misure di riduzione dei contributi finanziari.

Art. 9 Contenziosi

Le parti si impegnano a dirimere eventuali contenziosi e, qualora necessario, a designare un'istanza di arbitrato.

Art. 10 Validità e rinnovo

¹La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed è valida per cinque anni.

²Le trattative per un'ulteriore convenzione pluriennale iniziano due anni prima della sua scadenza.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Il Cancelliere

Christian Vitta

Arnoldo Coduri

Bellinzona,

PER L'ASSOCIAZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI LOCARNO:

La Presidente:

Il Vicepresidente

Maja Hoffmann

Luigi Pedrazzini

Locarno,